

Ufficio Legale Regionale, Via A. Campanini, 7 - Milano

RITARDI ESECUZIONE SENTENZE BONUS DOCENTI, R.P.D., C.I.A.: ADESIONE RICORSO IN OTTEMPERANZA

Gentili iscritti,

la scrivente Organizzazione Sindacale, per il tramite del proprio Ufficio Legale Regionale, ha offerto assistenza giudiziale nel territorio lombardo a centinaia di docenti ed ATA in merito al recupero degli **oneri accessori stipendiali** denominati **“Retribuzione Professionale Docenti”** e **“Compenso Individuale Accessorio”**, nonché per il recupero della **Carta Elettronica Docenti**.

Siamo a conoscenza che molti dei ricorrenti (docenti ed ATA) che hanno già ottenuto sentenze positive da parte dei diversi Tribunali territoriali, i quali hanno effettivamente riconosciuto il diritto a percepire tali oneri accessori dello stipendio e/o la Carta Elettronica Docenti, NON hanno però ricevuto l'effettiva liquidazione dal parte del M.I.M. Nonostante, nella maggioranza dei casi, siano trascorsi diversi mesi dalla pubblicazione delle suddette sentenze, il M.I.M. pare non abbia provveduto alla liquidazione dei relativi importi a favore del personale scolastico destinatario di sentenza favorevole.

Il ritardo nelle liquidazioni parrebbe derivare: con riferimento alla **Carta Elettronica Docenti** alla notevole mole di richieste pervenute agli uffici del M.I.M.; con riferimento, invece, alla **R.P.D. o C.I.A.**, ad un riparto di competenze tra M.E.F. e M.I.M.

Difatti, con nota n. 24978 del 29.1.2024 il M.E.F. chiarisce al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle sue articolazioni periferiche che:

- *“Le RRTTS gestiscono per conto dell'Amministrazione titolare le partite stipendiali del personale scolastico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (cioè i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 124/1999);*
- *“Il pagamento delle somme stabilite nelle sentenze è possibile – tecnicamente – da parte delle RRTS esclusivamente qualora il ricorrente, una volta supplente breve e saltuario, abbia avuto negli anni successivi una partita stipendiale aperta a fronte di un contratto di differente categoria. Tuttavia, tale pagamento avviene a gravare sui capitoli di spesa che si riferiscono a questa categoria di contratto e non su quelli, come dovrebbe, destinati alle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie. Questo modo di procedere, a volte adottato di iniziativa da parte delle RRTTS con la finalità di ottemperare con correttezza ad un giudicato statuito in capo a diversa Amministrazione soccombente, oltre ad essere non corretto dal punto di vista contabile, produce una disparità di trattamento nei confronti di quel personale che, pur avendo avuto una sentenza favorevole dello stesso tenore, non ha ancora stipulato un contratto di differente categoria e pertanto non ha mai avuto una partita stipendiale gestibile da parte delle RRTTS”.*
- *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha con recentissima sentenza (TAR Lombardia, sez.st. Brescia, 03.05.2023 n. 611) fissato un termine di 150 giorni (già trascorsi) per il MIM, e specificamente per il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, affinché predisponga ed invii le istruzioni e le risorse necessarie tanto all'Ufficio scolastico regionale quanto all'Istituto scolastico coinvolti per il pagamento della RPD e CIA”.*

Pertanto, alla luce di quanto riferito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal TAR Lombardia sez.st. di Brescia, parrebbe che la competenza nella liquidazione degli oneri stipendiali di cui alle sentenze relative alla “R.P.D.” e “C.I.A.” spetterebbe al M.I.M.

Considerato quanto sopra e considerato l'estremo ritardo nell'esecuzione delle sentenze ottenute dai ricorrenti, questi ultimi hanno la possibilità di attendere che il MIM adempia spontaneamente oppure, rivolgendosi all'Ufficio Legale Regionale della scrivente OO.SS., avviare la relativa procedura giudiziale atta ad ottenere la riscossione delle somme spettanti, ossia il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza.

Coloro che vorranno aderire all'iniziativa dovranno contattare la UIL Scuola Rua di Bergamo oppure scrivere direttamente a ricorsiuilscuolalombardia@gmail.com

Ufficio Legale Regionale per la Lombardia